

LA DIRETTIVA QUADRO EUROPEA 2000/60/CE IN MATERIA DI ACQUE

LA STRUTTURA DELLA DIRETTIVA: ASPETTI PRINCIPALI

Le premesse

I “considerando” iniziali della Direttiva formano un corposo insieme di premesse, alcune delle quali sono illustrate in seguito, di cui la prima è che l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.

All’acqua, perciò, è attribuito uno status diverso da quello dei comuni prodotti commerciali, ma è opportuno evidenziare che il termine “patrimonio” contiene rimandi di natura economica. La valenza economica dell’acqua, del resto, si può ravvisare già ad un primo livello di analisi se si considera la sua scarsità, rispetto ai livelli di qualità e quantità richiesti per i vari usi, la possibilità di impieghi alternativi, i diversi obiettivi delle iniziative e delle azioni che la riguardano e la differente importanza ad essi attribuibile. La Direttiva, peraltro, assegna agli strumenti economici un ruolo rilevante per il raggiungimento delle sue finalità.

Le acque comunitarie, si riconosce nella quarta premessa, subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo; l’Agenzia Europea per l’Ambiente ha confermato la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo.

La politica ambientale dell’Unione Europea (undicesima premessa) deve contribuire a perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio di “chi inquina paga”; su due di questi principi conviene, forse, spendere qualche parola in più.

Il principio di precauzione, ribadito in numerosi atti comunitari (a partire dall’art. 174 del trattato della Comunità Europea) e internazionali, ancorché criticato da alcuni, applicato al campo ambientale si può riassumere nell’indicazione che, se si hanno ragionevoli motivi per temere che una data azione possa avere effetti negativi sull’ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, opportune misure volte a prevenire il degrado ambientale devono essere adottate anche quando i dati disponibili non consentono una valutazione particolareggiata del rischio associato a quell’azione.

Il principio “chi inquina paga” afferma che in caso di danno ambientale sia, in primo luogo, chi lo ha causato a dover sostenere i costi del suo risarcimento; al principio può essere ricondotto anche l’obiettivo teorico di recuperare dalle imprese, ad esempio attraverso la tassazione, somme

compensative dei costi sociali conseguenti ai danni ambientali e sanitari indotti dai processi di produzione, in primo luogo a causa dell'inquinamento.

Nella tredicesima premessa si riconosce che, nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione e l'utilizzo sostenibile delle acque, le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di effettivo utilizzo o di degrado delle acque; in quella seguente si afferma che il successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

Quest'ultima condizione, certamente, dipende anche dallo sviluppo e dalla promozione di un concetto di pubblico quale soggetto attivo delle decisioni anche oltre, ad esempio, il momento elettorale, e dalla predisposizione di strumenti che consentano una sua partecipazione effettiva ed efficiente ai processi decisionali.

La Direttiva (sedicesima premessa) sottolinea la necessità di integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, quella della pesca, la politica regionale e in materia di turismo; essa mira, inoltre, a rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una migliore integrazione fra le varie politiche. È immediato che tale integrazione dovrebbe avvenire a tutti i livelli di pianificazione, anche locale, pur con le specificità degli strumenti e delle azioni pertinenti ad ogni livello.

Nella diciassettesima premessa si prende atto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci dei fiumi, o in golfi e mari relativamente chiusi il cui equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle acque interne che ricevono, tra cui appunto quelle dei fiumi; come conseguenza la tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.

La Direttiva si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente acquatico all'interno dell'Unione Europea (diciannovesima premessa). La finalità, si legge, riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità, si deduce dal testo, è in ogni caso fra gli elementi che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

Occorre osservare, a questo proposito, che la Direttiva formula criteri di qualità comprendenti fra l'altro elementi biologici, idromorfologici e fisico-chimici e che la definizione di stato ecologico elevato di un determinato ambiente acquatico fa, sostanzialmente, riferimento alla sua condizione inalterata.

Perciò la tutela della qualità si compone di numerosifattori di cui la quantità non può essere che uno; esso è direttamente rilevante per i criteri di qualità idromorfologica della Direttiva, in

particolare quando fanno riferimento al regime idrologico di fiumi e laghi, e indirettamente per gli effetti sugli altri parametri (la riduzione delle portate di un corso d'acqua, ad esempio, ha riflessi sia sugli aspetti fisico-chimici sia su quelli biologici) da cui dipende l'individuazione dello stato delle acque sia attuale sia richiesto dalla Direttiva. Quest'ultima, perciò, pone in modo condivisibile il problema della quantità in una prospettiva più ampia, ma non ne consente una sottovalutazione suggerendo, infatti, di adottare opportuni interventi riguardanti l'aspetto quantitativo.

La ventiseiesima premessa precisa gli obiettivi della Direttiva affermando che gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari; ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento di concentrazione delle sostanze inquinanti.

Lo stato "buono" è opportuno rilevare, è definito in termini di requisiti ecologici e chimici che sono precisati nella Direttiva, in particolare negli allegati, e dunque l'aggettivo non corrisponde ad un concetto vago, ma ben individuato.

Obiettivo finale della Direttiva (ventisettesima premessa) è quello di eliminare le sostanze pericolose definite prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale (cioè a condizioni non significativamente alterate come conseguenza di attività umane) per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

Il raggiungimento delle finalità della Direttiva (trentesima premessa) dovrebbe rispettare un preciso calendario di date, riassunto alla fine di questo paragrafo, e qualsiasi proroga dovrebbe essere effettuata in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti, ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici, che sono strumenti fondamentali per l'attuazione della normativa comunitaria qui discussa.

Nella trentunesima premessa, sostanzialmente, si considera la possibilità che esistano corpi idrici così compromessi da rendere, di fatto, eccessivamente oneroso o tecnicamente impossibile il raggiungimento del buono stato e si permette, in tal caso, di fissare per essi obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, raccomandando di fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento delle acque. A precise condizioni, inoltre, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze imprevedute o eccezionali, in particolare inondazioni o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni dei livelli dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico (trentaduesima premessa).

L'elasticità nell'applicazione della Direttiva introdotta dalle tre premesse appena discusse risponde a criteri di realismo; spetta agli Stati garantire, attraverso la legislazione di recepimento della Direttiva e gli atti concreti, che le finalità della Direttiva non siano nei fatti eluse abusando della flessibilità ammessa. È utile, perciò, richiedere che le motivazioni, le condizioni ed i criteri di deroga siano giustificati, oggettivi e trasparenti e si può aggiungere che l'ambito ed il periodo delle deroghe dovrebbero essere chiaramente delimitati per evitare rimandi a confini e futuri imprecisati che permettono, in definitiva, di sottrarsi ad obblighi giustificabili sul piano sostanziale oltre che formale.

La Direttiva definisce "bacino idrografico" un territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce; tale è, ad esempio, il bacino del Po. La trentatreesima premessa stabilisce che l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico (riferito cioè alle acque superficiali quali quelle dei fiumi e dei laghi) e idrogeologico (riferito alle acque sotterranee, in generale connesse alle prime). Si ricorda che in Italia esistono già autorità d'ambito la cui sfera operativa si estende ad un intero bacino idrografico come sopra definito, tale è, ad esempio, l'Autorità di Bacino del Fiume Po.

La trentottesima premessa afferma che può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure dirette a conseguire le finalità della Direttiva. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio "chi inquina paga". A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico. La premessa è coerente con l'importanza attribuita nella Direttiva agli aspetti economici.

La quarantesima, quarantaduesima e quarantaquattresima premessa affermano, rispettivamente: 1) che la politica comunitaria di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovrebbe, attraverso un approccio opportuno, ridurre l'inquinamento alla fonte; 2) che vada limitata l'estrazione e l'arginatura delle acque per garantire uno sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale; 3) che l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Le sostanze pericolose da considerare prioritarie dovrebbero essere definiti dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione europea.

L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sull'individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su una valutazione scientifica del pericolo (quarantaquattresima premessa). Gli Stati membri dovrebbero

adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali (quarantacinquesima premessa).

Riguardo la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, la quarantaseiesima premessa stabilisce che è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi nella loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico stesso prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.

L'ultima e cinquantatreesima premessa afferma che, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della Direttiva in tutta l'Unione, gli Stati membri prevedano sanzioni adeguate, che dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolato

Di seguito saranno considerati diversi articoli della Direttiva, ritenuti più importanti al fine di divulgarne i contenuti. Il testo è parzialmente rielaborato, per motivi di comprensibilità e scorrevolezza e integrato da commenti, naturalmente senza alterarne il significato.

Art. 1 – Scopo

L'art. 1 definisce gli scopi della direttiva, che è opportuno riportare pressoché integralmente; alcuni dei termini sono spiegati nell'art. 2.

Scopo della Direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di

sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite delle sostanze pericolose prioritarie (v. art. 2, definizioni 29 e 30);

- d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
- e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
- proteggere le acque territoriali e marine;
- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche di origine antropica.

Art. 2 – Definizioni

Seguendo una tendenza ormai consolidata nella formulazione dei testi normativi l'art. 2 contiene le definizioni di diversi termini utilizzati nella Direttiva, onde favorire la sua applicazione anche riducendo le possibili divergenze di interpretazione. Le definizioni elencate nell'articolo sono riportate integralmente perché costituiscono un compendio tecnico, utile non solo per la comprensione del testo della normativa e per la verifica della sua applicazione, e spiegate in alcuni punti:

1. Acque superficiali: le acque interne (v. definizione 3) ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali di uno Stato, cioè quelle su cui quest'ultimo esercita la sua sovranità.
2. Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto del suolo e del sottosuolo. La zona di saturazione è quella parte del sottosuolo dove i vuoti fra le particelle solide del terreno sono riempiti

completamente di acqua; sopra la zona di saturazione solo un certa percentuale di essi contiene acqua e rimangono spazi per l'aria.

3. Acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali di uno Stato.
4. Fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo (si pensi a quanto avviene nelle zone carsiche dove l'acqua può percorrere in alcuni tratti cavità sotterranee).
5. Lago: corpo idrico superficiale interno fermo.
6. Acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce provenienti dal fiume.
7. Acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, 1 miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione. Le acque costiere, si deduce, sono comprese entro una linea che si trova un miglio nautico (1852,28 m) verso la costa a partire dal limite delle acque territoriali e, verso la terraferma, terminano con la costa stessa o con la zona dove si trovano le acque di transizione sopra definite.
8. Corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana (ad esempio un canale irriguo).
9. Corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II.
10. Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di torrente, fiume o canale, acqua di transizione o tratto di acque costiere.
11. Falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee. Un terreno od una roccia sono porosi quando contengono dei vuoti e permeabili quando possono essere attraversati dall'acqua, cosa che comporta una connessione dei vuoti fra loro; maggiore è la permeabilità e maggiore, a parità di altre condizioni, è la velocità dell'acqua. La definizione implica che il flusso che attraversa i corpi geologici considerati sia significativo, o che da essi possa essere estratta una quantità significativa di acqua. Gli strati di argilla, per citare un caso, sono porosi ma hanno una permeabilità così bassa che i flussi che li attraversano sono in pratica trascurabili, così come quelli che è possibile estrarre, ad esempio attraverso un pozzo.

12. Corpo idrico sotterraneo; un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere.
13. Bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o a delta. La definizione implica che tutte le acque che cadono in un bacino idrografico, se scorrono sulla sua superficie, dopo un certo periodo raggiungono una stessa foce di fiume dopo essere transitate eventualmente per torrenti, fiumi ed eventualmente laghi. Ad esempio tutte le acque che cadono sulla Provincia di Sondrio, con limitate eccezioni, sono raccolte dal F. Adda sopralacuale, transitano per il lago di Como e raggiungono il F. Po e la sua foce; così fanno tutte le acque cadute in qualsiasi altra parte del bacino del F. Po, che interessa totalmente o in parte Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto. Al contrario delle acque superficiali quelle sotterranee, per ragioni legate alla geologia del sottosuolo, possono anche fluire da un bacino idrografico ad un altro.
14. Sottobacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume). Un sottobacino idrografico è parte di un bacino idrografico, ma presenta la stessa caratteristica fondamentale: tutte le acque cadute nel sottobacino raggiungono il suo punto terminale, non necessariamente rappresentato dalla foce di un fiume. Ad esempio il territorio le cui acque sono alla fine recapitate al lago di Como è un sottobacino del F. Po.
15. Distretto idrografico: area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere e che, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici
16. Autorità competente: l'autorità o le autorità definite dall'art. 3, paragrafi 2 e 3. Le autorità di cui si parla sono organismi nazionali o internazionali preposte all'applicazione delle norme della Direttiva. Le informazioni richieste per la compilazione dell'elenco delle Autorità competenti sono nell'allegato I e comprendono: nome e indirizzo, estensione geografica del distretto idrografico di riferimento, situazione giuridica dell'autorità competente, competenze, composizione e relazioni internazionali.
17. Stato delle acque superficiali: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico. La definizione implica che qualora sia possibile attribuire ad uno stesso corpo idrico stati differenti quello del corpo intero è considerato il più basso di essi; ad esempio se un tratto di un dato fiume è classificabile come "buono" ed un altro "sufficiente" il fiume stesso sarà "sufficiente".
18. Buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito

almeno buono. Si deve osservare che la definizione di stato implica una doppia valutazione, tanto sotto il profilo ecologico, con riferimento dunque ad una pluralità di elementi, in primo luogo biologici, quanto sotto quello chimico, tenendo conto della presenza e della concentrazione di date sostanze.

19. Stato delle acque sotterranee: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico (v. punto 21 a proposito dell'allegato V della Direttiva).
20. Buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico possa essere definito almeno buono (v. punto successivo circa l'allegato V della Direttiva).
21. Stato ecologico: espressione della qualità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, a norma dell'allegato V. Quest'ultimo contiene una serie indicazioni e di tabelle per definizione, la classificazione, il monitoraggio e la presentazione dello stato ecologico e chimico di fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere, corpi idrici artificiali e fortemente modificati e acque sotterranee.
22. Buono stato ecologico: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V (v. punto precedente).
23. Buon potenziale ecologico: stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V (v. punto 21). In questo caso poiché lo scostamento delle condizioni dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati da quelle naturali supera un certo limite si preferisce parlare, anziché di "stato", di "potenziale" ecologico riferito, innanzi tutto, al confronto con il corpo idrico più direttamente comparabile con quello artificiale o fortemente modificato in esame e allo stato chimico.
24. Buono stato chimico delle acque superficiali: stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva, ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione di inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'art. 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario.
25. Buono stato chimico delle acque sotterranee: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V.
26. Stato quantitativo: espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni (di acqua) dirette ed indirette.
27. Risorse idriche sotterranee disponibili: velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo, meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'art. 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato

ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi. La definizione può essere interpretata anche in termini di bilancio idrico: se, come medie di lungo periodo, il corpo idrico sotterraneo riceve una portata di ricarica Q_1 (ad esempio attraverso le piogge e l'infiltrazione da corsi d'acqua) e se una portata Q_2 è necessaria per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse al corpo idrico sotterraneo (che, per citare un caso, può alimentare le portate di un corso d'acqua attraverso le sorgenti ed infiltrazioni lungo l'alveo) allora le risorse idriche sotterranee che possono essere utilizzate corrispondono in media pari a $Q_1 - Q_2$ (in generale riferita al periodo di un anno). In pratica la definizione implica che l'uso delle risorse idriche sotterranee deve essere tale da non danneggiare le acque superficiali connesse ai corpi idrici sotterranei al punto di non permettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica fissati per le prime o determinare danni agli ecosistemi connessi ai corpi idrici superficiali.

28. Buono stato quantitativo: stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V.
29. Sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe. Una sostanza immessa nell'ambiente è in generale soggetta a processi di tipo fisico, chimico e biologico che tendono a ridurre nel tempo la quantità, provocando la sua trasformazione in altre sostanze (non necessariamente più innocue); il termine persistente può essere riferito a composti o elementi che tendono a rimanere per lungo tempo nell'ambiente stesso per lentezza dei processi di trasformazione/eliminazione che li riguardano. Il termine bio-accumulabile significa che un dato composto o elemento è in grado di accumularsi nei tessuti vegetali ed animali e negli organismi che se ne cibano, anche con un accumulo progressivo da organismo a organismo nella catena alimentare.
30. Sostanze prioritarie: le sostanze definite ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze vi sono sostanze pericolose prioritarie che sono quelle definite ai sensi dell'art. 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8. È opportuno ricordare che, nella legislazione, la definizione di una sostanza come "pericolosa" corrisponde a ben precisi requisiti che essa deve possedere considerati a sé oppure quale premessa per l'inserimento della sostanza stessa in elenchi appositi e per l'identificazione della sua classe di pericolosità attraverso etichette. L'allegato X, nel testo della Direttiva in questo sito, è vuoto perché l'elenco in questione, che deve essere proposto dalla Commissione (v. art. 16) non era stato ancora definito e/o il testo della Direttiva non era stato ancora aggiornato al momento dello scaricamento dal sito della U.E.
31. Inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII. Il concetto di inquinamento, solo apparentemente immediato, è chiarito nella definizione 33.

32. Immissione diretta nelle acque sotterranee: immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo. Per comprendere meglio il significato di questa definizione è opportuno ricordare che la falda, in genere, si trova ad una certa profondità nel sottosuolo, anche se talvolta modesta, e che prima di essa si ha il suolo vero e proprio, che deriva da complesse trasformazioni di sedimenti e rocce in cui l'azione biologica gioca un ruolo importante, ed una parte di sottosuolo non completamente riempita di acqua; in quest'ultima e nel suolo hanno luogo processi di abbattimento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti originariamente immesse, che in generale giocano un ruolo positivo. Immettere direttamente gli inquinanti nelle acque sotterranee, ad esempio attraverso perdenti, non permette a questi processi di avvenire e ciò, di solito, comporta un inquinamento più rilevante o più rapido delle acque sotterranee.
33. Inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.
34. Obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dall'art. 4 della Direttiva.
35. Standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota (insieme degli organismi viventi) che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente.
36. Approccio combinato: il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'art. 10.
37. Acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE modificata dalla direttiva 98/83/CE.
38. Servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica: a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee; b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali.
39. Utilizzo delle acque: servizi idrici assieme alle attività di cui all'art. 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'art. 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'art. 5 dell'allegato III, lettera b).
40. Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di una emissione che non devono essere superati in uno o più periodi. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'art. 16 (Strategie per combattere l'inquinamento idrico). I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto (ad esempio nel punto di sbocco

di uno scarico in un corso d'acqua) senza tener conto di eventuali effetti di diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua l'effetto di una stazione di depurazione delle acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. In base a quest'ultimo requisito si può ritenere che l'effetto positivo di un impianto di depurazione delle acque reflue possa essere tenuto in considerazione nel fissare il livello accettabile di emissioni da parte di un'attività prima della depurazione purché, ad esempio, l'eventuale innalzamento dei limiti consentiti non produca come effetto collaterale un peggioramento della protezione dell'ambiente nel suo complesso o all'introduzione di maggiori carichi inquinanti.

41. Controlli delle emissioni: controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni [...].

Art. 3 – Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici

Il distretto idrografico costituisce la principale unità territoriale per la gestione delle risorse idriche secondo quanto stabilito dalla Direttiva, ed è assegnato all'autorità competente.

Il paragrafo 1 dell'articolo stabilisce che gli Stati membri devono individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio assegnandoli poi, ai fini della Direttiva, ai singoli distretti idrografici. È possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso (circostanza possibile, date le caratteristiche specifiche dei corpi idrici sotterranei) esse sono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere sono individuate ed assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni. Gli Stati membri, in base al paragrafo 2, provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla Direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

I commi 3, 4, 5 e 6 indicano soprattutto e in termini generali le misure, anche di coordinamento, da adottare per conseguire gli obiettivi della Direttiva quando un bacino idrografico si estende sul territorio di più Stati membri (come accade per il Reno e il Danubio) o supera i confini della Comunità (ancora il Danubio).

Il paragrafo 7 stabilisce che gli Stati membri debbano individuare l'autorità competente entro il termine di cui all'art. 24 (vedi il calendario di attuazione) ossia entro il 22 dicembre 2003.

I commi 8 e 9 indicano i tempi di trasmissione dell'elenco delle Autorità competenti e delle relative informazioni alla Commissione Europea e quelli di comunicazione delle variazioni delle informazioni stesse.

Art. 4 – Obiettivi ambientali

Il corposo articolo 4 indica gli obiettivi ambientali che gli Stati membri devono raggiungere attraverso il complesso delle misure da specificare nei piani di gestione dei bacini idrografici; in particolare, in base al paragrafo 1:

- a) Per le acque superficiali gli Stati membri attuano le misure per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali i quali devono essere protetti, migliorati e ripristinati al fine di raggiungere il buono stato delle acque (sia ecologico sia chimico), in base alle disposizioni dell'allegato V della Direttiva, entro 15 anni dalla sua entrata in vigore, con le specificità riservate ai corpi idrici superficiali e fortemente modificati; gli Stati membri inoltre attuano le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
- b) Per le acque sotterranee gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, assicurando un equilibrio fra estrazione di acque sotterranee e ricarica degli acquiferi al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee, in base alle disposizioni dell'allegato V della Direttiva, entro 15 anni dalla sua entrata in vigore. Devono inoltre essere attuate misure per invertire le tendenze significative e durature all'aumento di concentrazione di qualsiasi inquinante derivante da attività umana, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.
- c) Per le aree protette gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della Direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria di istituzione delle aree stesse.

Tra i riferimenti per l'attuazione delle misure l'art. 16 - Strategie per combattere l'inquinamento idrico e l'art. 17 - Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee) dei quali si dirà più avanti.

Vale in ogni caso, dove pertinente, quanto stabilito dai paragrafi dello stesso art. 4 in base ai quali:

- Il termine di 15 anni indicato nel paragrafo 1 per le acque superficiali può essere prorogato (paragrafo 4) purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico per il quale si richiede la proroga stessa, e purché essa sia definita e puntualmente ed espressamente motivata anche nei piani di gestione dei bacini idrografici. Le ragioni adducibili per la richiesta di proroga sono contenute nei punti i), ii) e iii), comma a), del paragrafo 4 e fanno riferimento a difficoltà tecniche che comportano un aumento dei tempi di attuazione delle misure, a costi sproporzionati per rispettare la scadenza dei 15 anni o ai

problemi dovuti alle condizioni naturali del corpo idrico. Le proroghe, di norma, non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione (ossia 21 anni, anziché 15, dall'applicazione della Direttiva tenendo conto di quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 13) e quest'ultimo deve contenere anche un elenco delle misure previste dall'art. 11 (programma di misure) considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano lo stato richiesto entro il termine prorogato, nonché la giustificazione di ogni ritardo nell'attuazione ed il calendario effettivo. Si può osservare che la possibilità di proroga non indebolisce di fatto l'efficacia di una normativa purché le condizioni e i limiti, anche temporali, di ricorso alla proroga stessa siano chiaramente definiti, come richiesto dalla Direttiva.

Il paragrafo 2 prescrive che quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1 si applica quello più rigoroso, in modo da assicurare il massimo grado di tutela complessiva.

Nel paragrafo 3 si elencano i criteri in base ai quali gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato; per questi ultimi gli obiettivi di buono stato sono in una certa misura ridotti rispetto a quelli fissati per corpi idrici a maggiore grado di naturalità, ed è pertanto a maggiore ragione necessario precisare le condizioni che permettono di ritenere un corpo idrico artificiale o fortemente modificato. È importante osservare che i criteri fissati fanno riferimento non tanto a caratteristiche intrinseche del corpo idrico, quanto: a) alle conseguenze negative che le modifiche necessarie per raggiungere un buono stato ecologico avrebbero su una serie di elementi tra cui, ad esempio, l'ambiente in senso più ampio, le attività per le quali l'acqua è accumulata (compresa la fornitura di acqua potabile e la produzione di energia) la regolazione delle acque e altre attività sostenibili; b) al fatto che i vantaggi conseguiti mediante le caratteristiche artificiali o modificate del corso d'acqua non possano essere raggiunti, per motivi di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, con alternative significativamente migliori sul piano ambientale.

Il paragrafo 5 prevede la possibilità per gli Stati membri di prefiggersi obiettivi meno rigorosi di quelli previsti dal paragrafo 1 per specifici corpi idrici nel caso il raggiungimento degli obiettivi più rigorosi, date le ripercussioni dell'attività umana ai sensi del successivo art. 5, sia non fattibile o esageratamente oneroso e ricorrano le specifiche condizioni stabilite nei punti successivi ossia, in sintesi: a) l'impossibilità di soddisfare i bisogni ambientali e socioeconomici cui le attività sono finalizzate con alternative significativamente migliori sul piano ambientale e tali da non comportare oneri esagerati; b) evitare ulteriori deterioramenti ed anzi raggiungere, per le acque superficiali, il migliore stato ecologico e chimico possibile tenendo conto degli impatti ragionevolmente inevitabili date le attività in essere, e per le acque sotterranee garantire le minime modifiche possibile tenendo conto degli stessi impatti. Gli obiettivi ambientali meno rigorosi (punto d) sono comunque rivisti ogni 6 anni.

Nel paragrafo 6 si stabilisce che il deterioramento dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente, siccità prolungate o in esito di incidenti ragionevolmente imprevedibili non costituiscono una violazione delle prescrizioni della Direttiva purché ricorrano le condizioni indicate nei punti da a) ad e) dello stesso paragrafo; tra esse: deve essere fatto tutto il possibile, anche nelle circostanze indicate, per prevenire ulteriori deterioramenti dello stato del corpo idrico e non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva per altri corpi idrici non interessati dalle circostanze medesime (punto a); il piano di gestione del bacino deve prevedere espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate tali circostanze ragionevolmente imprevedibili (punto b) in modo da evitare una mancanza di chiarezza che finirebbe con indebolire l'efficacia della Direttiva, anche permettendo di giustificare con una presunta eccezionalità di condizioni il deterioramento temporaneo di un corpo idrico; le misure da adottare quando si verificano tali circostanze devono essere previste nel programma di misure per attuare la Direttiva e non devono compromettere il ripristino del corpo idrico una volta che le circostanze eccezionali siano superate.

Nel paragrafo 7 sono indicate ulteriori situazioni in cui quelli che potrebbero configurarsi come fallimenti da parte degli Stati membri nel raggiungimento delle finalità della Direttiva non si traducono in realtà in una violazione della medesima. Tra esse, oltre a sopravvenute modifiche dei corpi idrici superficiali o alterazione di quelli sotterranei, si segnala che l'incapacità di uno Stato di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad uno stato buono di un corpo idrico superficiale non costituisce una violazione della Direttiva da parte dello Stato stesso se questo deterioramento è dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

Nei punti da a) a d) del paragrafo 7 sono indicate le ulteriori condizioni necessarie; in particolare occorre osservare che, nel punto c) si ammette che le motivazioni delle modifiche od alterazioni considerate possano essere di prioritario interesse pubblico e/o che i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 siano inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile; in sostanza la modifica o l'alterazione che non permette il raggiungimento degli obiettivi ambientali del paragrafo 1 sono accettabili se i vantaggi che ne derivano, sotto i profili considerati, sono maggiori di quelli connessi al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre in base al punto d) si ammette la possibilità che i vantaggi conseguiti con la modifica o l'alterazione considerata non siano raggiungibili con altre soluzioni notevolmente migliori sul piano ambientale, per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati.

I paragrafi 8 e 9 mirano, in sostanza, assicurare la coerenza dell'applicazione della Direttiva sia all'interno di un distretto idrografico sia rispetto alla legislazione vigente, e non saranno commentati.

Art. 5 – Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico

L'articolo stabilisce che un distretto idrografico, che si ricorda essere l'unità gestionale fondamentale ai fini dell'applicazione della Direttiva, deve essere adeguatamente analizzato ai fini della corretta applicazione della Direttiva stessa alla specifica realtà considerata.

In particolare entro quattro anni dall'entrata in vigore della normativa devono essere analizzate le caratteristiche del distretto, esaminato l'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e compiuta un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Le analisi e gli esami devono essere effettuati secondo le indicazioni degli allegati II e III della Direttiva (v. in questo stesso sito) e sono eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della Direttiva e successivamente ogni 6 anni.

Art. 6 – Registro delle aree protette

A determinate aree, all'interno di ciascun distretto idrografico, può essere attribuita una protezione speciale, in base alla specifica normativa comunitaria, a tutela delle acque superficiali e sotterranee contenute al loro interno e a protezione di habitat e specie che dipendono strettamente dagli ambienti acquatici; l'elenco delle aree deve essere contenuto in un apposito registro periodicamente aggiornato.

Art. 7 – Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

Ai corpi idrici superficiali o sotterranei utilizzati o destinati in futuro ad essere utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile la Direttiva riserva questo specifico articolo prevedendo sia il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'art. 4 (e di standard di qualità fissati a livello comunitario) sia che l'acqua soddisfi i requisiti di qualità di cui alle direttive comunitarie in materia.

Inoltre gli Stati proteggono i corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità anche allo scopo di ridurre il livello di depurazione necessario ad ottenere acque potabili da quelle originariamente prelevate; è anche possibile la definizione di apposite aree di salvaguardia.

Art. 8 – Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette

Ai sensi della Direttiva gli Stati membri devono elaborare dei programmi di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e delle aree protette al fine di disporre di una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico; in particolare per le acque superficiali i programmi riguardano il volume, il livello o la proporzione del flusso idrico nonché lo stato ecologico e il potenziale ecologico, per le acque sotterranee lo stato chimico e quantitativo e per le aree protette sono introdotte nei programmi stessi opportune specificità; il monitoraggio è effettuato secondo le prescrizioni tecniche dell'allegato V (v. testo della Direttiva in questo sito) e le specifiche e i metodi stabiliti secondo la procedura di cui all'art. 21.

Art. 9 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici

L'art. 9 contiene, si può dire, il nucleo economico della direttiva, il cui principio cardine, contenuto nel paragrafo 1, è il recupero dei costi dei servizi idrici non solo legati alla fornitura ma anche relativi all'ambiente e alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica dell'utilizzo idrico richiesta dall'art. 5 ed il principio "chi inquina paga", da leggersi qui nella più ampia accezione di comprendere nei costi dei servizi idrici anche quelli per la compensazione di danni ambientali o consumo di risorse dovuti alla necessità di assicurare la fornitura.

Teoricamente le politiche dei prezzi dell'acqua, come si afferma, devono incentivare l'utente ad un uso (economicamente) efficiente delle risorse idriche contribuendo in tal modo agli obiettivi ambientali della Direttiva; si legge chiaramente il principio secondo il quale la sostenibilità delle politiche in materia di acque dipende anche da un'adeguata tariffazione dei servizi idrici, principio formulato anche in una comunicazione della Commissione Europea (COM(2000) 477 del 26.07.2000).

Al recupero dei costi dei servizi, sempre secondo il principio "chi inquina paga" e secondo l'analisi economica del servizio devono adeguatamente contribuire i vari settori di impiego dell'acqua, tra i quali vanno annoverati almeno le industrie, le famiglie e l'agricoltura. È opportuno accennare al fatto che alcuni critici (ad es. Petrella) ritengono che la sostenibilità, nonostante una tariffazione che potrebbe teoricamente portare ad un costo più elevato della risorsa idrica e perciò ad una contrazione della domanda (ed in particolare degli sprechi) potrebbe essere compromessa da forme di incentivazione al consumo da parte delle aziende fornitrici, desiderose di realizzare maggiori profitti.

Nell'applicare le indicazioni del paragrafo 1 gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche

e climatiche della regione o delle regioni in questione; un'ulteriore grado di flessibilità è introdotto dai commi 3 e 4 dello stesso paragrafo, cui si rimanda.

Art. 10 – Approccio combinato per fonti puntuali e diffuse

L'articolo illustra l'approccio al controllo degli scarichi nelle acque superficiali provenienti da fonti puntuali (cioè ben localizzate) e diffuse (cioè riferibili ad aree più o meno ampie, come accade per taluni inquinamenti di origine agricola) che deve essere garantito dagli Stati membri. Devono essere istituiti o realizzati diversi controlli ai sensi delle pertinenti direttive e norme comunitarie.

Art. 11 – Programma di misure

Il lungo articolo 11 prescrive che gli obiettivi della Direttiva di cui all'art. 4 siano realizzati attraverso un opportuno programma di misure cioè di azioni da intraprendere, di base e supplementari, che ogni Stato membro deve predisporre. Le misure di base sono contenute nel paragrafo 3, costituiscono i requisiti minimi del programma e comprendono:

- misure necessarie ad attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque
- misure ritenute appropriate ai fini di assicurare gli obiettivi dell'art. 9 (recupero dei costi dei servizi idrici)
- misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua
- misure per adempiere alle prescrizioni dell'art. 7 relativi alle acque utilizzate per uso potabile
- misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali
- misure di controllo per le attività di ravvenamento e accrescimento artificiale dei corpi sotterranei; scopo di queste attività è fornire artificialmente acqua a corpi idrici sotterranei sia per utilizzarli quali serbatoi, sia per sfruttare le possibilità di depurazione e abbattere i carichi inquinanti, sia per altri scopi, tra cui il contenimento di fenomeni di inquinamento; la provenienza/qualità dell'acqua immessa nel sottosuolo è un fattore di primaria importanza e da qui la necessità di adeguate misure di controllo su queste attività
- misure riguardanti scarichi puntuali
- misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti da fonti diffuse
- misure riguardanti qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici

- divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee (ad esempio attraverso pozzi perdenti)
- misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco di priorità e di altre sostanze
- misure necessarie per evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale

Vi sono una serie di attività riguardanti le acque sotterranee o il sottosuolo che, in base allo stesso paragrafo 3, possono essere autorizzate dagli Stati membri, tra cui ad esempio le opere di ingegneria civile che vengono direttamente in contatto con le acque sotterranee.

Le misure complementari (comma 4) integrano quelle di base; un elenco non limitativo è contenuto nell'allegato VI, parte B della Direttiva, cui si rimanda; gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure per garantire una protezione aggiuntiva dei corpi idrici.

Nel paragrafo 5 si stabilisce che quando i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indichino che il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4 è improbabile gli Stati membri devono intraprendere opportune azioni, elencate nei punti dello stesso comma, cui si rimanda.

Il paragrafo 6 prescrive che gli Stati membri, nell'applicare le misure stabilite dal programma a norma del paragrafo 3, prendano le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. I bacini marini costituiscono infatti il recapito delle acque superficiali sicché può verificarsi, come indesiderato effetto collaterale, che azioni riguardanti queste ultime, ancorché con finalità positive, comportino direttamente o indirettamente un degrado delle acque marine.

I paragrafi 7 e 8, infine, stabiliscono la tempistica per l'approntamento, il riesame e l'eventuale aggiornamento dei programmi di misure, con i vincoli temporali di applicazione di queste ultime quando nuove o modificate ed approvate nell'ambito di un programma aggiornato.

Art. 12 – Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 13 – Piani di gestione dei bacini idrografici

L'articolo fornisce una serie di indicazioni generali per la redazione dei piani di gestione dei bacini idrografici, e di eventuali programmi e piani più dettagliati. Si incentiva la redazione di un unico piano di gestione anche qualora il bacino interessi più Stati membri o superi i confini della Comunità.

Art. 14 – Informazione e consultazione pubblica

L'articolo stabilisce (paragrafo 1) che gli Stati membri debbano promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (utenti, gestori dei servizi, associazioni ambientali ecc.) all'attuazione della Direttiva ed in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici; diversi documenti (v. punti a, b e c e ultimo capoverso) devono essere a tale scopo resi disponibili al pubblico da uno a tre anni, a seconda dei casi, prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano o i suoi aggiornamenti, mentre il periodo minimo per la presentazioni di osservazioni scritte sui documenti in questione è di sei mesi.

Art. 15 – Relazioni

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 16 – Strategie per combattere l'inquinamento idrico

L'articolo delinea le strategie per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o dovuto alla presenza in quest'ultimo delle sostanze considerate, ad esempio qualora il rischio sia dovuto al fatto che le acque sono destinate al consumo umano. Le misure da adottare mirano a ridurre progressivamente o, per determinate sostanze pericolose, ad arrestare o gradualmente eliminare scarichi, emissioni e perdite (paragrafo 1). La Commissione individua sostanze prioritarie e priorità di intervento, per realizzare l'obiettivo indicato, in base a ben definite procedure (paragrafi 2, 3, 4 e 5) presenta proposte in materia di controlli e standard di qualità (paragrafi 6 e 7) e può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque prodotto da inquinanti e gruppi di inquinanti diversi dalle sostanze prima indicate, nonché l'inquinamento derivante da incidenti.

Art. 17 – Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee

Il paragrafo 1 dell'art. 17 stabilisce che il Parlamento Europeo ed il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, misure volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee e adottate sulla base di una proposta della Commissione.

Si rimanda alla lettura dell'articolo per i paragrafi successivi.

Art. 18 – Relazioni

Si rimanda alla lettura dell'articolo

Art. 19 – Piani per future misure comunitarie.

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 20 – Adeguamenti tecnici della Direttiva

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 21 – Comitato di regolamentazione

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 22 – Abrogazioni e disposizioni provvisorie

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 23 – Sanzioni

Si rimanda alla lettura dell'articolo.

Art. 24 – Attuazione

Di questo articolo è importante osservare l'obbligo, da parte degli Stati membri, a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva entro il 22 dicembre 2003. Non risulta che, al presente, in nostro Paese abbia provveduto (su questo tema si ritornerà).

Art. 25 – Entrata in vigore

Si rimanda alla lettura dell'articolo

Art. 26 – Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della Direttiva.

IL CALENDARIO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Anno	Fase
2002	Adozione delle misure per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee (art. 17)
2003	Entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (art. 24). Individuazione delle Autorità competenti (art. 3)
2004	Caratterizzazione dei distretti idrografici, compresi gli impatti derivanti dalle attività umane e l'analisi economica degli utilizzi idrici (art. 5); riesame della caratterizzazione, con eventuale aggiornamento, entro il 2013 e successivamente ogni sei anni. Designazione delle aree protette (art. 6)
2006	Pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per la presentazione dei piani di gestione dei bacini idrografici (art. 14, paragrafo 1, comma a). Inizio dei programmi di monitoraggio (art. 8)
2007	Pubblicazione della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico cui si riferisce ciascun piano (art. 14, paragrafo 1, comma b).
2008	Pubblicazione della versione preliminare dei piani di gestione (art. 14, paragrafo 1, comma c).
2009	Approntamento dei programmi di misure finalizzati a conseguire gli obiettivi della Direttiva (art. 11). Pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrici (art. 13). Riesame con eventuale aggiornamento dei piani di gestione entro il 2015 e successivamente ogni 6 anni.
2010	Introduzione delle politiche di tariffazione in accordo alle indicazioni dell'art. 9.
2012	Applicazione dei programmi di misure finalizzati a conseguire gli obiettivi della Direttiva (art. 11) riesame ed eventuale aggiornamento dei programmi di misure entro il 2015 e successivamente ogni 6 anni. Adozione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili, dei limiti di emissione e delle migliori pratiche ambientali per controllare l'inquinamento da fonti puntuali e diffuse (art. 10).
2015	Raggiungimento dell'obiettivo di buono stato per le acque superficiali e sotterranee (art. 4) con eventuali deroghe. Raggiungimento degli obiettivi di buon potenziale ecologico e buono stato qualitativo delle acque per i corpi idrici superficiali fortemente modificati (art. 4). Adeguamento a gli standard ed obiettivi per le aree protette (art. 4).